

Energia rinnovabile e vincoli paesaggistici. Interesse ambientale ed interesse paesaggistico. L'individuazione dell'interesse pubblico prevalente. Breve nota alle sentenze del TAR Lombardia BS 15 aprile 2009 n.859 e TAR Molise 8 aprile 2009 n.115

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI **2009**
INformazione

“La tecnologia fotovoltaica è oggetto di un particolare favore legislativo (v. art. 4 comma 1-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380) e dunque il diniego dell'amministrazione deve essere basato sulla precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti. La presenza di pannelli sulla copertura degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve essere percepita esclusivamente come un fattore di disturbo visivo. Prima di negare l'installazione di un impianto fotovoltaico, in mancanza di alternative tecnologiche disponibili sul mercato, deve quindi essere data prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.” T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15/04/2009, n. 859

“Alla concezione totalizzante dell'interesse paesaggistico, oggetto di recente e condivisibile revisione critica, non può sostituirsi una nuova concezione totalizzante dell'interesse ambientale che ne postuli la tutela “ad ogni costo” anche mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa idonee ad operare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ma di grave ed irreversibile impatto paesaggistico, perché se la riduzione delle emissioni attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), come non mancata di ricordare un significativo indirizzo giurisprudenziale, è parimenti vero che anche la salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall'Italia in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d'Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicché il conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell'ambiente (e indirettamente della salute) non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori (non configurabile neppure invocando la rafforzata cogenza degli obblighi assunti in forza di convenzioni internazionali di cui si giovano come detto sia i valori paesaggistici che quelli ambientali), ma deve essere necessariamente operato in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore del paesaggio) né nell'altro (a favore dell'ambiente e del diritto alla salute o del diritto di intrapresa economica)”. T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115

Nelle due sentenze in rassegna, il TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, e il TAR Molise, hanno affrontato la questione, di grande attualità del conflitto tra tutela ambientale e paesaggistica che sempre più spesso si prospetta in relazione alla costruzione di impianti che producono energia rinnovabile, quali gli impianti eolici e/o fotovoltaici.

Come attentamente rappresentato dal TAR Molise, sulla falsariga della più consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost. n.196/04), la salvaguardia del paesaggio, da intendersi come forma del territorio e dell'ambiente, ha carattere di primari età, tanto da annoverarsi nel concetto più ampio di tutela dell'ecosistema riservato alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117 comma 2 lett.s) della Cost., ed essendo altresì oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano per tramite della Convenzione Europea sul Paesaggio promosso dal Consiglio d'Europa del 20 ottobre 2000, e formalmente ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006 n.14.

Al contempo, anche lo sviluppo delle cd. energie rinnovabili, quali, in particolare, lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e la costruzione di impianti eolici, rientrano a pieno nel concetto di tutela dell'ambiente. Al punto di essere oggetto di un particolare "favor legis" come dimostra quanto previsto dall'art.4 comma 1-bis del TU DPR n.380/01 s.m.i., che, nella versione attualmente vigente, testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW"*.

Ecco allora che, specie in mancanza di alternative tecnologiche disponibili sul mercato, l'eventuale conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente (che indirettamente involge anche la tutela della salute) non può essere risolto in astratto, in forza di una gerarchia aprioristica che privilegi ora la tutela del paesaggio, ora il diritto all'ambiente, alla salute e all'impresa economica, ma piuttosto in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti.

Il che, come ben chiarito dai giudici amministrativi, da un lato impone che l'interesse paesaggistico sia oggetto di una compiuta ed esplicita rappresentazione in sede procedimentale, dall'altro che gli impianti eolici e i pannelli solari, pur operando una modifica sostanziale, sul territorio i primi, negli edifici i secondi, non vengano percepiti esclusivamente come fattori di disturbo visivo.

Valentina Stefutti

Publicato il 27 aprile 2009

**Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione